

ALLEGATO A

REGOLAMENTO TIPO DI CACCIA AL CINGHIALE

Art. 1 – Principi e finalità.

Il presente disciplinare regola l'attività venatoria alla specie *Sus scrofa* (cinghiale) sul territorio venabile dell'A.T.C. AT 2 “Sud Tanaro” secondo le norme vigenti: in modo particolare la legge 11 febbraio 1992 n. 157, D.G.R. n. 17-5754 del 06 maggio 2013 e la D.G.P. n° 245 del 15/09/2008 e s.m.i., al fine di raggiungere e mantenere una densità di selvatici compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e di tutela della sicurezza delle persone e delle cose; nonché delle altre specie selvatiche.

Art. 2 – Obiettivi generali della gestione venatoria.

La gestione venatoria del cinghiale nell'ATC AT2 si pone i seguenti obiettivi prioritari:

- a) Conservazione delle specie autoctone.
- b) Conoscenza della consistenza e struttura delle popolazioni da acquisire mediante l'analisi dei carnieri, i controlli dei tesserini venatori e le stime numeriche delle popolazioni presenti.
- c) Distribuzione programmata della pressione venatoria.
- d) Controllo dei capi abbattuti.
- e) Diminuzione dei danni all'agricoltura.

L'attività venatoria al cinghiale è consentita secondo le disposizioni del calendario venatorio con un arco temporale non superiore al numero di giorni stabiliti dal calendario venatorio regionale.

Art. 3 – Prelievo a squadra

Per ottemperare ai principi di cui agli art. 1 e 2 il territorio degli ATC è suddiviso in Zone.

Il numero delle squadre viene definito in funzione delle caratteristiche del territorio nonché dalle scelte gestionali che si vogliono intraprendere.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AT2 “Sud Tanaro”, per l'assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori, può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un'unica zona durante tutta la stagione venatoria o creare delle macro zone

- a) La squadra è tenuta a prelevare un campione di muscolo di almeno 60 gr. (diaframma o lingua) su tutti i capi abbattuti da consegnare all'ASL competente.

Art 4 – Prelievo in forma singola

Per forma singola s'intende una persona che esercita l'attività venatoria da solo, separatamente da tutti gli altri cacciatori di cinghiale, e comunque nel raggio di almeno 100 metri di distanza da altri cacciatori di cinghiale in squadra.

I cacciatori che intendano esercitare l'attività venatoria in forma singola, devono presentare apposita domanda al C.d.G. dietro ricevuta di pagamento di una quota stabilita annualmente dall'ATC.

I cacciatori che sono stati ammessi devono essere dotati:

- a) di una scheda autorizzativa, appositamente predisposta dall'ATC, su cui il cacciatore annota la giornata e l'orario di inizio e fine della caccia e i dati biometrici dei capi prelevati;
- b) L'obbligo di indossare un abbigliamento appariscente ben visibile sia anteriormente che posteriormente del tipo giubbotti salvavita catarifrangenti usati per autovetture;
- c) Il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata e l'orario di caccia annotato sulla scheda autorizzativa.
- d) Per motivi di sicurezza: I cacciatori singoli dovranno avvisare in forma scritta entro 3 giorni prima al massimo comunque entro il venerdì alle ore 12 l'ATC di competenza per permettere di poter avvisare i capisquadra e gli stessi cacciatori richiedenti. I cacciatori singoli dovranno attendere il visto dell'ATC per poter svolgere la battuta di caccia nella zona richiesta. L'ATC dovrà, prima di autorizzare il singolo in una determinata zona, assicurarsi che la squadra competente, in tale giornata non eserciti attività venatoria. Di fare imbucare (solo per l'ATC AT2 "Sud Tanaro) ai cacciatori singoli la scheda per la giornata di caccia. E' vietato utilizzare più di due cani. Al momento della richiesta di autorizzazione ad esercitare il prelievo in forma singola è obbligatorio comunicare in forma scritta la modalità di smaltimento delle pelli/carcassa degli animali che saranno prelevati
- e) Il cacciatore è tenuto a prelevare un campione di muscolo di almeno 60 gr. (diaframma o lingua) su tutti i capi abbattuti da consegnare all'ASL competente.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura. E' consentito esclusivamente da appostamento su altana e in forma selettiva.

L'abbattimento della specie da parte del singolo cacciatore è consentito con esclusione delle zone di cui sia in corso la caccia a squadre, opportunamente tabellata nel rispetto di quanto previsto all'art 11 punto 4.

I cacciatori iscritti in squadra autorizzata possono anche esercitare la caccia in forma singola purché siano a norma con quanto stabilito dal presente articolo ed abbiano versato la quota di partecipazione stabilita dall'ATC per il cacciatore singolo. E' comunque vietato quanto stabilito dall'art. 13 punto d. e non potranno esercitare la caccia al cinghiale in forma singola coloro che siano stati inseriti dal caposquadra nel verbale di presenza secondo quanto disposto dall'art. 12.

Art. 5 – Criteri di inserimento delle singole squadre

- a) Ogni anno, entro il 30 luglio, l'ATC esamina le squadre che richiedono di partecipare alla caccia al cinghiale.
- b) Le squadre vengono inserite all'interno delle zone secondo i seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di caccia: 10 punti per ogni componente che ha praticato 80% la caccia al cinghiale a squadre nella zona assegnata nella stagione venatoria precedente (è da intendersi ai fini del punteggio come anzianità nella zona di caccia assegnata dove si ha praticato l'attività venatoria e tale punteggio non è da considerarsi valido per la richiesta di un'altra zona);
 - componenti la squadra: 5 punti per ogni cacciatore iscritto alla squadra oltre il numero minimo consentito dal presente regolamento e fino al raggiungimento del limite massimo.
 - residenza all'interno della zona: 5 punti per ogni componente residente (non cumulabili con il punto successivo);
 - proprietà di fondi all'interno della zona: 5 punti per ogni componente proprietario di terreno agricolo che risulti da visura "catasto terreni" (non cumulabili con il punto precedente). Per terreno agricolo si intende "il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile" (comma 2);
 - conduzione di fondi all'interno della zona: 30 punti per ogni proprietario di azienda agricola regolarmente iscritta con fascicolo aziendale e appartenente ad un centro autorizzato agricolo (CAA);
 - contenimento danni: la squadra che riesce nella propria zona a contenere i danni al di sotto dei 4000 euro riceverà un premio in denaro pari alla quota corrisposta all'ATC (30€ sono in carico alla Regione) l'anno precedente per ottenere la zona, non vengono tenuti in considerazione se le squadre operano in zona 2 e zone CEV;
 - Le squadre che si trovano in zona di restrizione 2 o CEV per almeno il 50% del territorio e abbiano pagato l'ATC per la caccia in squadra nella stagione precedente e non si trovino in contrasto con l'art.7, hanno diritto alla riassegnazione della zona senza tener conto di alcun punteggio.
 - meno 100 punti complessivi per ogni squadra che non ha compilato correttamente il registro di caccia al cinghiale nella stagione venatoria precedente Per le squadre iscritte senza zona assegnata non gli verrà rinnovata l'iscrizione per l'anno successivo.
 - Cani: 50 punti un cane per squadra regolarmente registrato a nome del cacciatore appartenente alla squadra ed in possesso di brevetto ENCI per cane limiere.
 - meno 100 (era 30) punti per ogni squadra che si rifiuta di effettuare battute di caccia come previsto dall'art.11 comma 9.
 - Le squadre che hanno effettuato battute di caccia a seguito di richiesta dell'Atc o della Provincia rendendosi disponibili ad operare in varie zone o diverse da quella a loro assegnata hanno diritto a 100 punti.

Definizione della regola di squadra: si intendono quelle che l'anno prima erano iscritte all'ATC e sono formate da almeno il 51% dei cacciatori iscritti nella stessa squadra l'anno prima.

Le squadre possono presentare non più di due domande per l'assegnazione di una zona e qualora avessero il punteggio idoneo in entrambe le zone dovranno decidere su quale

delle due cacciare lasciando libera l'altra alla seconda squadra arrivata in graduatoria. Qualora in una zona vi siano più squadre che abbiano fatto richiesta e risultino secondo i criteri di priorità a pari punti l'ATC provvederà ad effettuare il sorteggio alla presenza dei capisquadra interessati."

L'ATC stilerà una graduatoria per ogni zona che verrà assegnata sulla base dei punteggi precedentemente descritti.

Qualora in una zona non vi siano squadre richiedenti la stessa è da ritenersi libera a tutti.

Art. 6 – Zone libere e non assegnate e modifica dei confini

E' facoltà dell'ATC decidere quali zone non assegnare. Nelle zone libere possono cacciare il cinghiale tutte le squadre iscritte all'ATC che abbiano o meno una zona assegnata e tutti i singoli cacciatori regolarmente iscritti per la caccia al cinghiale. La zona libera verrà riassegnata nell'anno in cui i danni scenderanno al di sotto dei cinquemila euro sempre che l'ambito non decida in modo diverso. L'ATC può, prima dell'assegnazione delle zone, modificare i confini delle singole zone.

Art. 7 – Perdita della zona

L'ATC, si riserva il giudizio (insindacabile) dei risultati conseguiti dalle singole squadre nell'anno precedente, tenuto conto anche degli abbattimenti di controllo effettuati con il piano provinciale o disposizioni regionali, del comportamento nei confronti delle autorità locali e dell'ATC, al fine di procedere al rinnovo dell'assegnazione per l'anno in corso della zona.

Art. 8 – Requisiti delle squadre

La richiesta di ammissione della squadra, corredata da autocertificazioni attestanti requisiti e punti per i singoli cacciatori, deve essere presentata dal Caposquadra entro il 30 giugno di ogni anno, pena l'esclusione dalla zona e deve comprendere, oltre al nominativo del Caposquadra, quelli di due suoi sostituti e di tutti i componenti la squadra.

Il caposquadra potrà apportare eventuali modifiche dei componenti la squadra entro e non oltre la data del 15 luglio di ogni anno.

Ogni nominativo deve essere corredata dal n° di licenza di caccia, data di nascita e firma di adesione. Il Caposquadra, o i due vice, devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 125-9449 del 01 agosto 2008 o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di gestione non superiore alle 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia caricata con munizione a palla singola. Il caposquadra, o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'A.T.C. o al C.A., solo per cause di forza maggiore), non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della Legge 157/1992 o in quelle dell'art. 40 della l.r. n. 5/2012, nelle due annate precedenti alla designazione.

3. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta di caccia garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione.

A.T.C. AT2 "Sud Tanaro"

La squadra deve essere in possesso della convenzione con la Provincia di Asti o di un contratto con una qualsiasi ditta, per adempiere ai sensi delle normative vigenti allo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti, oppure seguire le indicazioni dell'ASL in materia PSA o zone indenni per l'interramento delle carcasse.

Le squadre devono essere composte da un minimo di 20 (venti) ad un massimo di 60 (sessanta) cacciatori; la squadra esercita l'attività venatoria in un solo ATC, i componenti delle squadre potranno essere iscritti in altre squadre di caccia al cinghiale operanti in altri ATC. Qualora vi siano cacciatori che vogliano far parte di una squadra e il numero massimo non sia stato ancora raggiunto, il capo squadra ha l'obbligo di inserire i richiedenti fino al massimo del 30% dei componenti iscritti l'anno precedente, oltre questo numero potrà rifiutarsi, sarà a descrizione del capo squadra selezionare i nominativi da escludere. L'eventuale rifiuto del capo squadra nell'accettare una richiesta di inserimento, dovrà essere motivato da comprovate giustificazioni di incompatibilità con la squadra, come non attenersi a regolamenti interni usi e costumi, aver avuto diverbi litigi, che siano documentabili, con cacciatori che fanno già parte della squadra o non aver accettato il pagamento della quota di iscrizione indicata dallo statuto interno della squadra. l'ATC valuterà in sede di comitato se accettare le domande, riservandosi il diritto di cui all'art.7

Per ogni battuta giornaliera potranno altresì partecipare, oltre ai componenti la squadra, anche cacciatori occasionali (Ospiti), purché questi siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio nell'Ambito, e abbiano versato la quota (ospite) all'ATC, non si applica per i componenti delle squadre in zona CEV.

Il caposquadra inoltre potrà richiedere all'ATC, almeno entro le 24 ore precedenti la battuta di caccia, l'ammissione giornaliera di cacciatori occasionali (temporanei) non ammessi già all'esercizio venatorio all'interno dell'ambito fino ad un massimo di cinque per battuta di caccia. Ogni cacciatore invitato dovrà versare all'ATC AT1 "Nord Tanaro" l'importo dovuto, che verrà stabilito con delibera dall'Ambito, per un massimo complessivo di 5 giornate.

Il numero massimo di partecipazioni occasionali è fissato in cinque unità per battuta di caccia.

Ogni ospite e ogni temporaneo dovrà essere annotato dal Caposquadra nella scheda di battuta giornaliera nello spazio appositamente riservato e concorrono alla formazione del numero di consistenza effettiva per lo svolgimento della battuta di caccia.

Art. 9 – Abilitazione e Corsi

I corsi possono essere istituiti una volta all'anno dall'ATC o dalle associazioni venatorie; ad essi partecipano i capi squadra ed i vice capisquadra.

Al termine di ogni corso ai partecipanti sarà rilasciata l'apposita abilitazione.

Art. 10 – Gestione delle zone.

Entro il 30 luglio di ogni anno l'ATC assegna le singole squadre all'interno delle zone. Entro 15 giorni dalla assegnazione, la squadra è tenuta a sottoscrivere l'accettazione e a presentare la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione stabilita dall'ATC annualmente, pena la revoca della squadra. Tale quota viene determinata annualmente secondo quanto stabilito dalla DGR n. 21-2512 del 3/8/2011 e DGR n. 90-3600 del 19/03/2012 come modificato con DGR n. 52-3653 del 29/03/2012 n. 93-3863 del 27/04/2012 e n. 60-3950 del 29/05/2012 e n. 18-5442 del 26/02/2013.

Il risarcimento dei danni verrà valutato tramite una perizia redatta dal tecnico abilitato dell'ATC, durante il sopralluogo potranno partecipare, in qualità di uditore il caposquadra interessato o un suo delegato, e un rappresentante delle associazioni

agricole componente il C.d.G.. In caso di contestazione del caposquadra in merito alla valutazione del danno sarà cura dello stesso far pervenire all'ATC una perizia di parte di un tecnico abilitato e il C.d.G. valuterà in merito.

Art. 11 – Tempi di caccia e segnalazione delle battute.

1. L'ATC stabilisce le modalità di compilazione del registro di caccia, nonché le norme di sicurezza da osservare nel corso delle battute, salvo modifiche conseguenti a provvedimenti della Regione Piemonte.
2. L'ATC stabilisce che, a garanzia dell'incolumità e sicurezza dei partecipanti alla battuta, è obbligatorio indossare un abbigliamento appariscente ben visibile sia anteriormente che posteriormente del tipo giubbotti salvavita catarifrangenti usati per autovetture.
3. L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'inizio della battuta tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione “CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO” lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle, posizionate in modo visibile, devono essere rimosse al termine della battuta di caccia.
4. La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al comma 3. La mancata apposizione o la successiva rimozione delle tabelle comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area.
5. Ogni componente della squadra dovrà partecipare ad almeno 6 battute effettuate, pena l'esclusione per l'anno successivo da qualunque squadra autorizzata; salvo motivato impedimento che sarà valutato dal comitato di gestione. Non si applica per le squadre il cui 50% del territorio ricade in zona 2 o CEV
6. Le squadre possono effettuare battute in forma congiunta tra di loro con un minimo di consistenza effettiva come riferito all'art. 12. Il verbale dovrà essere compilato da tutte le squadre partecipanti.
7. Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal C.d.G. dell'ATC AT2.
8. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.
9. Qualora, in caso di necessità l'ATC richieda ad una specifica squadra interventi mirati in zone libere, questa deve immediatamente intervenire, pena quanto previsto dall'art.5 lettera b comma 9.

Art. 12 – Metodi di caccia in battuta.

La partecipazione alla battuta comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

Il numero minimo di consistenza effettiva per poter iniziare ed effettuare le battute non deve essere inferiore a 12 unità dei quali solamente 5 possono essere cacciatori occasionali ospiti/temporanei.

Esclusivamente al mercoledì è consentito effettuare le battute di caccia al cinghiale con il metodo della girata e la consistenza massima non deve essere superiore a 6 cacciatori.

In caso di battuta congiunta la consistenza effettiva per poter iniziare ed effettuare le battute non deve essere inferiore a 15 unità dei quali solamente 5 possono essere cacciatori occasionali (ospiti/temporanei).

A.T.C. AT2 "Sud Tanaro"

Ogni Squadra sarà dotata dall'ATC di appartenenza di apposito registro di caccia, costituito da: verbale di presenza e schede di abbattimento per le rilevazioni biometriche. I registri ed i tesserini di caccia dovranno sempre essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza, dei componenti del Comitato di Gestione dell'ATC AT2 e del personale dipendente dell'ambito.

Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta di caccia garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione.

Entro le ore 9:00 il caposquadra dovrà iscrivere sul verbale di presenza, il nominativo, ed indicare le presenti nel registro, i comuni e le località di battuta.

Al termine della battuta il caposquadra deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti.

Per ogni esemplare di cinghiale abbattuto, dovrà compilare la scheda di abbattimento in cui devono essere riportati:

1. numero dei soggetti di cui è stata accertata la presenza
2. località di abbattimento
3. peso, sesso ed età. 4. parametri biometrici.

In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, il Comitato di gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione o applicare l'art. 5 lettera B punto 7.

Il registro dovrà essere riconsegnato all'ATC entro i 15 giorni successivi alla chiusura della stagione di caccia al cinghiale.

Il cacciatore iscritto come occasionale (ospite/temporaneo) alla battuta di caccia in squadra, non può esercitare altro tipo di caccia per la restante giornata.

Qualora un cinghiale ferito si rifugia in zona diversa da quella assegnata, il caposquadra prosegue la battuta e telefona al referente della squadra interessata o suo sostituto. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette o di istituti di protezione provinciale il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'Ente di Gestione.

Art. 13 – Divieti applicabili

Fermi restando i divieti previsti dalla L. 157/92 e dalle disposizioni regionali, nel corso delle battute di caccia in squadra è vietato:

- a. Detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della battuta di caccia indicato sul registro di caccia al cinghiale.
- b. Abbattere, durante lo svolgimento dell'intera battuta, un capo di selvatico diverso dal cinghiale.
- c. Esercitare la caccia al cinghiale a squadra senza il caposquadra o un suo sostituto e senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori,
- d. Esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia a tale specie autorizzata.
- e. Nel Corso delle battute non devono essere ostacolate altre forme di caccia.

Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui all'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/2012.

Il cacciatore responsabile potrà essere immediatamente espulso dalla squadra.

Le vigenti disposizioni in materia venatoria e sanitaria valgono per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.

Art. 14 – Provvedimenti nei confronti delle squadre.

Ogni infrazione al presente regolamento o alle vigenti leggi in materia, può comportare la revoca dell'assegnazione, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, quale giudice di appello.

Inoltre:

1. la mancata (od infedele) compilazione del registro di caccia e della scheda di abbattimento, in violazione degli obblighi di cui all'art. 12 del presente regolamento, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa a carico del caposquadra come previsto dalle normative vigenti.
2. L'incompleta o inesatta compilazione del registro di caccia o della scheda di abbattimento, di cui al comma precedente, ove accertata e contestata in tre diverse occasioni, comporterà nei confronti della squadra responsabile, la immediata sospensione della concessione dalla zona per tutta la restante parte della stagione venatoria in corso.
3. Le violazioni alle prescrizioni di cui all' art. 13 e all' art. 11 punti a - f, comporteranno, oltre alla sanzione amministrativa di cui sopra, ove accertate e contestate in due diverse occasioni, per la squadra di appartenenza degli stessi, la sospensione della concessione della zona per tutta la restante parte della stagione venatoria in corso.
4. Per le violazioni dell'art. 13 punti b – c, la sospensione per tutta la restante parte della stagione venatoria, scatterà alla prima contestazione.
5. Per la violazione del divieto di cui all'art. 13 punto b, fin dalla prima contestazione scatterà immediatamente la sospensione per tutta la restante parte della stagione e per l'intera annata venatoria successiva.
6. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, oltre all'immediata sospensione dall'attività venatoria, sarà revocata in via definitiva l'assegnazione alla zona di appartenenza.
7. In tutti i casi in cui una squadra subisca la sanzione della sospensione della concessione della zona per l'intera successiva stagione venatoria, nei confronti della stessa sarà attuato lo spostamento automatico all'ultimo posto della graduatoria delle squadre in attesa.